



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Ufficio I - Affari Generali

Prot. n. 116/1/2006/GM/AA/I

Roma, 14 OTT. 2008

(Rif. nota n. 2812/07 prot. del 07/08/2008)

Alla Procura Generale di

BRESCIA

OGGETTO: Richiesta di parere in merito ai benefici previsti dall'art. 33, comma 3, legge 104/92.

Con la nota in riferimento codesta Procura Generale ha trasmesso specifico quesito posto dalla locale Procura con il quale sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla possibile concessione dei permessi di cui alla norma oggettivata nell'ipotesi di distanza tra le dimore del disabile da assistere e del dipendente che richiede il beneficio in questione.

In proposito si rappresenta quanto segue.

Tra i requisiti richiesti per poter riconoscere i tre giorni di permessi mensili di cui all'art. 33, co. 3^o della l. n. 104/92 il legislatore ha previsto che l'assistenza prestata abbia il carattere della **continuità**.

L'art. 33, co. 2 della l. n. 104/92 riconosce ai soli genitori che prestano assistenza al proprio figlio, disabile grave, in alternativa al prolungamento del congedo parentale, due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Per ragioni di completezza espositiva si specifica che in tutti gli altri casi in cui si presta assistenza (genitori di figli che abbiano più di tre anni, parenti o affini entro il terzo grado) l'art. 33 della citata legge riconosce solo tre giorni di permesso mensili. Quest'ultimi per espressa previsione di cui all'art. 18, co. 6 del CCNL vigente, possono essere fruiti anche ad ore per un massimo di 18 ore mensili. La scelta tra le due modalità di fruizione è rimessa al

In ordine alle caratteristiche che l'assistenza in questione deve avere per essere considerata continuativa la Funzione Pubblica, con parere n. 13 del 18/02/2008², ha chiarito che la stessa deve essere "servente" ai bisogni di una persona che, in ragione del proprio stato di handicap, necessita di un ausilio in via permanente; in altre parole, l'assistenza continua non può ridursi a quella prestata nei soli tre giorni di permesso lavorativo di cui all'art. 33, co. 3 della l. n. 104/92, previsti dal legislatore per assicurare un sostegno a quel lavoratore che già presta, anche fuori dell'orario di lavoro, "un'assistenza regolare, sistematica e costante".

Tutto ciò detto, fermo restando che, giusta previsione di cui agli artt. 17, co. 1, lett. e) del d. lgs. n. 165/01 e 2 del d. lgs. 240/06, la decisione definitiva è di competenza esclusiva del Capo dell'Ufficio è parere di questa Direzione Generale che la distanza fra le residenze, nei tre casi prospettati dalla Procura di Brescia, renda inconciliabile lo svolgimento di un'assistenza continuativa, così come definita dalla Funzione Pubblica nel succitato parere.

IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fomicchia

1) dipendente beneficiario il quale, al fine di consentire al datore di lavoro di adottare le opportune modalità organizzative, monterrà fissa la modalità prescelta.

2) Si rende noto che l'intervento della Funzione Pubblica relativamente alle caratteristiche che l'assistenza del mutato indirizzo dell'INPS sul punto.